



Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2011, n. 19-3207

Legge n. 431/98, art.11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2011). Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2010. Indirizzi ai Comuni.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che all'art. 11 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

visto il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G. U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi";

considerato che le risorse statali, relative al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11, L. n. 431/98, inerenti l'annualità 2011, sono state ripartite tra le Regioni dal competente Ministero con Decreto del 4/08/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17/10/2011 e che alla Regione Piemonte sono state attribuite risorse pari a euro 819.952,94, come da allegata tabella al medesimo Decreto;

rilevato che con il succitato Decreto si è stabilito che le Regioni, tenuto conto della forte riduzione intervenuta nella dotazione attribuita al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2011 possono, anche in deroga a quanto previsto dal D.M. 7 giugno 1999, individuare con apposito provvedimento, fermo restando le finalità generali perseguite dal Fondo di cui all'art. 11 della legge n. 431/98, le priorità di utilizzo delle risorse assegnate;

ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà concessa dal sopra citato Decreto ministeriale, utilizzando prioritariamente le risorse totali disponibili per l'esercizio 2011 a favore di specifiche categorie di cittadini in condizioni di particolare debolezza sociale, e in possesso di determinati requisiti minimi previsti dal presente provvedimento;

dovento provvedere a stabilire i requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi ex art. 11, L. n. 431/98 (esercizio finanziario 2011), integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2010, si ritiene di avvalersi della facoltà concessa dal sopra citato Decreto ministeriale;

considerato che la Regione Piemonte ha stabilito un co-finanziamento delle risorse statali, che per l'esercizio finanziario 2011 ammonta a euro 7.740.000,00 (cap. 154536, UPB DB08201);

posto che la ripartizione delle risorse relative all'esercizio 2011 ai Comuni aderenti all'iniziativa sarà effettuata sulla base delle sopra indicate risorse statali e regionali, nonché delle ulteriori risorse derivanti da restituzioni da parte dei Comuni relative ad esercizi precedenti del Fondo ex art. 11 legge 431/98, disponibili sul capitolo 154480 dell'UPB DB08201;

considerato che la ripartizione tra i Comuni delle risorse sopra indicate sarà effettuata dal competente Settore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia proporzionalmente al fabbisogno riscontrato dai Comuni medesimi, a seguito dell'istruttoria delle domande;

richiamato quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 giugno 1999, in relazione alla facoltà da parte dei Comuni di concorrere con fondi propri ad incrementare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alla locazione;

vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6, così come modificata dall'art. 25, comma 4, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22;

considerato che risulta necessario impartire ai Comuni appositi indirizzi finalizzati a dare compiuta ed omogenea applicazione al presente provvedimento;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

che possono presentare domanda di accesso al Fondo ex art. 11 legge 431/98 per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni (esercizio finanziario 2011) i conduttori di alloggi in locazione appartenenti alle seguenti categorie di cittadini:

- titolari di pensione;
- lavoratori dipendenti e assimilati;
- soggetti appartenenti a nucleo familiare, con almeno 3 figli a carico, monoreddito;
- soggetti con invalidità pari o superiore al 67%;
- lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nell'anno 2010;

1) che i richiedenti di cui al precedente punto 1) debbano essere in possesso del seguente requisito minimo:

2) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all'importo fissato per l'anno 2010, pari a complessivi euro **11.996,40** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 20%;

3) che possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato. Ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della legge n. 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

4) che possono accedere al Fondo, oltre ai cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione Europea, anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento regionale sul B.U. della Regione Piemonte siano residenti da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Piemonte.

5) che non possono accedere al fondo:

- i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale;
- i conduttori di alloggi beneficiari di contributi ricevuti tramite le Agenzie Lo.Ca.Re.;
- i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale;

- i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;

5bis) che è inoltre causa di esclusione dall'accesso al fondo la titolarità, da parte del richiedente e di qualsiasi altro componente del nucleo familiare di diritti parziali di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione, la cui somma corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale A3, ubicato sul territorio della provincia di residenza;

6) che la ripartizione tra i Comuni delle risorse disponibili sarà effettuata dal competente Settore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia proporzionalmente al fabbisogno riscontrato dai Comuni medesimi, a seguito dell'istruttoria delle domande;

7) di approvare gli indirizzi ai Comuni contenuti nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

8) di demandare al competente Settore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia l'emanazione di appositi atti applicativi del presente provvedimento.

Del presente atto deliberativo verrà data informazione alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, della L. R. n. 6/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

INDIRIZZI AI COMUNI

Al fine di consentire ai propri residenti di usufruire dei contributi per il sostegno alla locazione - esercizio finanziario 2011 - ai Comuni competono l'emissione di apposito bando di concorso, la raccolta e l'istruttoria delle domande pervenute.

Termini di apertura e chiusura dei bandi comunali

Ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 11 della legge 431/98 (introdotto con l'art. 1, comma 1bis, legge 18 dicembre 2008 n. 199), la Regione Piemonte stabilisce che tutti i Comuni aderenti all'iniziativa, per concorrere alla ripartizione delle risorse dell'annualità 2011, debbano emettere il bando entro e **non oltre il giorno 1 febbraio 2012** e chiudere il bando stesso **inderogabilmente il 22 febbraio 2012**.

Al fine di agevolare i richiedenti nella presentazione della domanda di contributo, soprattutto in caso di cambiamento di residenza, si ritiene opportuno prevedere che il termine finale debba essere uguale per tutti i Comuni.

Nell'ambito della discrezionalità di ciascun Comune, è possibile emettere il bando anche in data antecedente il giorno 1 febbraio 2012.

Modalità e termini di comunicazione del fabbisogno per concorrere alla ripartizione dei fondi relativi all'esercizio finanziario 2011

I Comuni, per concorrere alla ripartizione delle risorse disponibili, sono tenuti a comunicare al Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia Sociale l'ammontare del fabbisogno complessivo riscontrato **entro il termine del 30 marzo 2012, secondo il seguente prospetto:**

Comune di.....	
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011	
Fabbisogno complessivo riscontrato a seguito di emissione di bando di concorso aperto dal al 22/02/2012 secondo i requisiti previsti dal presente provvedimento*:	EURO.....
Numero totale di domande valide secondo i requisiti previsti dal presente provvedimento:
Co-finanziamento comunale anno 2011 (se previsto) :	EURO
Nome funzionario referente
Telefono
Email
<small>(si prega di comunicare eventuali variazioni al seguente numero di fax: 011.4325591)</small>	
* Nel fabbisogno e nel numero di domande non sono comprese le domande non validate , ossia prive di data e protocollo del Comune.	

La comunicazione deve essere effettuata secondo le seguenti **modalità:**

a) trasmissione tramite **fax** del prospetto e relativa nota formale di accompagnamento inviato al numero **011.4325591** della Regione Piemonte- Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale;

oppure

b) consegna a mano, presso la Segreteria del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale (via Lagrange 24, Torino, Piano 3° ufficio 318) del prospetto e relativa nota formale di trasmissione **ESCLUSIVAMENTE** nei seguenti giorni 9, 16, 23 marzo 2012 (h. 9,30-12.00).

Eventuali rettifiche del fabbisogno

Possibili rettifiche in aumento del fabbisogno, comunicato entro il **30 marzo 2012** potranno essere eventualmente prese in considerazione nel caso in cui si siano verificate a livello regionale delle economie, successive alla ripartizione ed erogazione dei fondi relativi all'esercizio finanziario 2011.

Qualora il fabbisogno comunicato entro il sopra richiamato termine sia risultato di importo superiore a quello successivamente riscontrato dal Comune, le somme eccedenti dovranno essere restituite alla Regione secondo le modalità indicate nel provvedimento di ripartizione ed erogazione delle risorse.

Determinazione ammontare dei contributi e condizioni per l'accesso

L'incidenza del canone sul reddito risulta dal rapporto tra l'ammontare del canone dichiarato nella domanda e il reddito, eventualmente diminuito in ragione dei figli a carico, del nucleo familiare.

Il criterio da seguire per l'attribuzione dei contributi è il seguente:

- per i nuclei familiari in possesso del requisito di cui al punto 2, del dispositivo della presente deliberazione della Giunta Regionale, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 20 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a euro 3.098,74/anno;

Il contributo spettante al richiedente avente titolo, compatibilmente con le risorse disponibili, è costituito dalla somma occorrente per abbattere il suo rapporto canone/reddito al 20 per cento. Dall'importo del contributo spettante deve essere detratto l'ammontare di eventuali contributi per la locazione del 2010 percepiti dal richiedente da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi.

Si precisa che il D.M. n. 568/1c del 18/11/2004, al punto 3, prevede che "i comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti".

Non possono essere richiesti, all'interno del fabbisogno comunicato, contributi inferiori alla soglia minima di 100 euro.

E' fatto obbligo ai Comuni di prevedere nel bando che, in seguito alla ripartizione delle risorse da parte della Regione, non potranno essere erogati contributi inferiori alla soglia minima fissata in 100 euro. I contributi non erogati dovranno essere successivamente restituiti dal Comune alla Regione.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U. della Regione Piemonte.

La domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune ove il richiedente ha o aveva la residenza alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U. della Regione Piemonte.

Si rende opportuno precisare, inoltre, che:

- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo devono autocertificare il possesso del requisito di cui all' art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008 n. 133, che deve successivamente essere comprovato mediante acquisizione, da parte del Comune, del certificato storico di residenza;

- non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione;

- in caso di decesso del richiedente, il contributo può essere erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U. della Regione Piemonte . Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione;

- in fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, gli uffici comunali con lettera raccomandata A/R all'indirizzo comunicato nella domanda di contributo, fissano un termine massimo di 3 mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione;

- nella domanda deve essere indicato se, in sede di dichiarazione dei redditi 2011(riferita ai redditi dell'anno 2010), si è eventualmente beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'art. 16 comma 01 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) che può essere dell'importo di 150 oppure 300 euro. In caso affermativo, dal contributo da richiedere alla Regione deve essere detratto, da parte del Comune, l'importo di 150 oppure 300 euro, come risulta dalla dichiarazione fornita dal richiedente.

I redditi da prendere a riferimento sono dati dalla somma dei redditi complessivi, relativi all'anno 2010, ai sensi della normativa fiscale vigente, di ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Il reddito annuo di tale nucleo sarà diminuito, nel corso dell'istruttoria comunale, di euro 516,46 per ogni figlio a carico appartenente al nucleo familiare. Per la definizione di figlio a carico si rinvia alle norme fiscali in vigore.

Ogni tipologia di reddito concorre alla composizione del reddito complessivo familiare, sia esso derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo o di altra natura.

Qualora il reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2010 sia pari a zero, è concedibile un contributo pari all'intero canone di locazione, al netto della morosità, nel rispetto del limite massimo di contributo concedibile (euro 3.098,74).

Il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto per l'anno 2010, il cui importo - eventualmente aggiornato secondo indici quali l'ISTAT - risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell'eventuale morosità. L'alloggio deve essere situato in un Comune della Regione Piemonte.

Nel caso di contratto cointestato ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda, indicando la quota parte del canone corrisposto e l'ammontare dei redditi di tutto il nucleo familiare. In caso di contratto cointestato in cui i cointestatari facciano parte invece di nuclei familiari distinti

(ciascuno con proprio reddito), fermo restando quanto sopra detto, il contributo spettante verrà corrisposto a ciascuno dei richiedenti nella misura del 50%.

Controlli

I Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.

Al fine di verificare il corretto utilizzo dei fondi destinati al sostegno alla locazione, anche considerato che la prevalenza dei fondi è rappresentata da risorse regionali, la Regione potrà esercitare ogni controllo che riterrà utile e necessario nei confronti dei Comuni aderenti all'iniziativa.